



COMUNE DI MIRTO

PROVINCIA DI MESSINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 Del Registro – Anno 2012

OGGETTO:	ADOZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
----------	---

L'anno duemiladodici, addì ventisette del mese di Settembre, alle ore 19,00, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria straordinaria -urgente di prima/seconda convocazione.

Dall'appello risultano presenti i consiglieri:

NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
SGRO SALVATORE	X	
ALLO' MARIA	X	
SUTERA CALOGERO	X	
CASTROVINCI CERCATORE MARCO	X	
BABAGIOVANNI CIRNERA FABIO		X
RAFFITI GIULIA	X	
FABIO SANDRO	X	
CAPRINO PAGLIAZZO WALTER	X	
RAFFITI ANDREA	X	
SCARCINA SEBASTIANO	X	
PERCACCILO NICOLO'		X
NICI CARMELO	X	
CONSIGLIERI ASSEGNATI	N° 12	PRESENTI N. <u>10</u>
IN CARICA	N° 12	ASSENTI N. <u>02</u>

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Sgro Salvatore, il quale constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Assiste e partecipa il Segretario del Comune, Dr.ssa Daniela M. Amato, il quale provvede alla redazione del presente verbale. La seduta è pubblica.

Per l'Amministrazione sono presenti: il Sindaco ed il Vice-Sindaco

Ai sensi dell'art. 184 dell'OO.EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con L.R. 15/03/63 n. 16, il Presidente designa tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

- Raffiti Giulie
- Caprino Pagliazzo Walter
- Nici Carmelo



PROPOSTA DL/C.C. N. ____ DEL _____

Adozione schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. N. 251) e le modifiche allo stesso introdotte dalla relativa legge di conversione N. 214 del 22 dicembre 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011), che prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.L.gs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime al 2015;

VISTO altresì il Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in particolare l'art. 52, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";


DATO ATTO che il citato art. 59 risulta abrogato dal successivo D.L. n. 16/2012 come convertito con legge 44/2012;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale non oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione;

RILEVATO come occorre procedere ad adottare il relativo Regolamento Comunale per





COMUNE DI MIRTO

PROVINCIA DI MESSINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 Del Registro – Anno 2012

OGGETTO:	ADOZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
----------	---

L'anno duemiladodici, addì ventisette del mese di Settembre, alle ore 19,00, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria straordinaria -urgente di prima/seconda convocazione.

Dall'appello risultano presenti i consiglieri:

NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
SGRO SALVATORE	X	
ALLO' MARIA	X	
SUTERA CALOGERO	X	
CASTROVINCI CERCATORE MARCO	X	
BABAGIOVANNI CIRNERA FABIO		X
RAFFITI GIULIA	X	
FABIO SANDRO	X	
CAPRINO PAGLIAZZO WALTER	X	
RAFFITI ANDREA	X	
SCARCINA SEBASTIANO	X	
PERCACCILOLO NICOLO'		X
NICI CARMELO	X	
CONSIGLIERI ASSEGNATI	N°. 12	PRESENTI N. <u>10</u>
IN CARICA	N°. 12	ASSENTI N. <u>02</u>

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Sgro Salvatore, il quale constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Assiste e partecipa il Segretario del Comune, Dr.ssa Daniela M. Amato, il quale provvede alla redazione del presente verbale. La seduta è pubblica.

Per l'Amministrazione sono presenti: il Sindaco ed il Vice-Sindaco

Ai sensi dell'art. 184 dell'OO.EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con L.R. 15/03/63 n. 16, il Presidente designa tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

- Raffiti Giulie
- Caprino Pagliazzo Walter
- Nici Carmelo

PROPOSTA D.L.C.C. N. _____ DEL _____

Adozione schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. N. 251) e le modifiche allo stesso introdotte dalla relativa legge di conversione N. 214 del 22 dicembre 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011), che prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.L.gs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime al 2015;

VISTO altresì il Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in particolare l'art. 52, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

DATO ATTO che il citato art. 59 risulta abrogato dal successivo D.L. n. 16/2012 come convertito con legge 44/2012;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale non oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione;

RILEVATO come occorre procedere ad adottare il relativo Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova imposta a valere già dall'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. N. 201/2011 convertito in Legge N. 214 del 22 dicembre 2011 e secondo quanto modificato con le successive norme di riferimento;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanza Locale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997. Il Ministero dell'Economia pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO a tal fine lo schema di Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.lg.vo n° 267/2000;

VISTO lo statuto Comunale ;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
ATTESO che si rende necessario provvedere in merito
Visti i pareri sotto riportati

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Mirto, 03/09/2012

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Dr.ssa Raffiti Marisa

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole
Mirto, 03/09/2012

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr.ssa Raffiti Marisa

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE.

(prop. N° 27 del 03.09.2012)

Per i motivi esposti in narrativa di:

1. adottare lo schema di Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione;
2. dare atto che il Regolamento una volta approvato avrà effetto dal 1° gennaio 2012;
3. dare atto che, a norma dell'art. 4 comma 12 bis del D.L. 16/2012 coordinato con la legge di conversione n. 44 del 26.04.2012 i Comuni possono modificare il regolamento entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati del gettito IMU, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,;
4. dare atto che le aliquote saranno determinate annualmente, con apposita deliberazione;
5. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Dott.ssa Marisa Raffiti)

IL PROPONENTE
L'ASSESSORE AL BILANCIO
Prof. Massimo Cala'

Il Presidente introduce il punto ed invita il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ad illustrare la proposta.

La dr.ssa Raffiti illustra la proposta e fornisce i chiarimenti giuridico-contabili.

Il Consigliere Scarcina propone di apportare modifiche allo schema di Regolamento IMU.

La Dr.ssa Raffiti, chiesta ed ottenuta la parola, propone di approvare il Regolamento così come portato in Consiglio e di apportare eventuali modifiche solo dopo l'emanazione di nuove direttive da parte del Ministero.

Non essendoci altri interventi, il Presidente pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 7 voti favorevoli (Sgrò, Sutera, Allò, Castrovinci, Raffiti Giulia, Fabio, Caprino), n. 3 astenuti (Raffiti Andrea, Scarcina e Nici) e nessun voto contrario, resi per alzata e seduta dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'IMU.

Successivamente, su proposta del Presidente, con n. 7 voti favorevoli, n. 3 astenuti e nessun voto contrario resi per alzata e seduta dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale approva l'immediata esecutività del Regolamento IMU.

PEC COMUNE DI MIRTO

Da: Per conto di: studiocarlogro@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: mercoledì 5 settembre 2012 10.04
A: protocollo@pec.comune.mirto.me.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: parere Regolamento Imu
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (46,0 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 05/09/2012 alle ore 10:03:38 (+0200) il messaggio con Oggetto "parere Regolamento Imu" è stato inviato dal mittente "studiocarlogro@pec.it" e indirizzato a: protocollo@pec.comune.mirto.me.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è: ope271.20120905100338.07057.06.1.15@pec.aruba.it

*Reffini
do Reffini*

Stampa postale con numero 5802 e firma *Colu...*



COMUNE DI M I R T O

PROVINCIA DI MESSINA

Via Ugo Bassi n. 1 Tel. 0941/919226 fax 0941/919404

e-mail: comunemirto@comune.mirto.me.it

Pec: protocollo@pec.comune.mirto.me.it

N° 9 del Reg.

Li, 05-09-2012


**OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Mirto, nominato con deliberazione di C.C. n° 30 del 28/06/2010, al fine di rendere concreta la collaborazione con l'Amministrazione Comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come previsto dall'art. 1 comma primo della L.R. n° 48/91;

- **VISTO** il Decreto Legislativo n° 267/00;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità;
- **VISTO** l'O.R.E.L.;
- **VISTI** i pareri favorevolmente resi per la regolarità tecnica e contabile;
- **ESAMINATA** attentamente, in ogni suo componente, la proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime parere FAVOREVOLE -

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Carlo Sgro





COMUNE DI MIRTO
PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ADOTTATO

CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 27.09.2012

Il Segretario Comunale
F. To *D.ssa Daniela Maria Amato*

INDICE

- Art. 1 **Oggetto**
- Art. 2 **Presupposto d'imposta**
- Art. 3 **Abitazione principale - definizione**
- Art. 4 **Altri fabbricati - definizione**
- Art. 5 **Pertinenze dell'abitazione principale**
- Art. 6 **Base imponibile e determinazione del valore venale per le aree fabbricabili**
- Art. 7 **Determinazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta**
- Art. 8 **Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**
- Art. 9 **Fabbricati inagibili o inabitabili**
- Art. 10 **Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli**
- Art. 11 **Funzionario Responsabile**
- Art. 12 **Obbligo di dichiarazione**
- Art. 13 **Attività di controllo ed interessi moratori**
- Art. 14 **Rimborsi e compensazione**
- Art. 15 **Attività di recupero**
- Art. 16 **Versamenti minimi**
- Art. 17 **Riscossione coattiva**
- Art. 18 **Entrata in vigore del regolamento**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni regolamentari vigenti e quelle normative vigenti e successive.

Art.2- Presupposto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio di questo Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. Per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'eventuale pertinenza e l'area occupata dalla costruzione, se non accatastata in modo autonomo; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunemente utilizzato;
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come da interpretazione autentica dettata dal comma 2 dell'articolo 36, D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006 ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
4. I fabbricati iscritti in catasto nel gruppo catastale "F", ancorchè sprovvisti di rendita catastale, sono assoggettati come aree fabbricabili e sono soggetti alla dichiarazione IMU ed al pagamento dell'imposta in base al valore determinato come previsto dal presente regolamento ad esclusione degli immobili classificati F2 (immobili "collabenti") che continuano ad avere rendita zero.
5. per terreno agricolo s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
6. Ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari delimitate ai sensi dell'art. 15 Legge 984/77 continuerà ad applicarsi l'esenzione d' imposta per come prevista dall'art. 7 comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo n° 504/92 per come richiamato dall'art. 9 comma 8 del Decreto Legislativo n° 23/2011.

Art. 3 - Abitazione principale - definizione

1. Si definisce abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Art. 4 - Altri fabbricati - definizione

1. Si definisce altro fabbricato l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano non utilizzata quale abitazione principale così come definita dal precedente art. 3.
2. Gli altri fabbricati, che non costituiscono abitazione principale e che non siano classificati come immobili rurali strumentali, sono soggetti all'aliquota ordinaria. La quota IMU degli altri fabbricati, pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base ordinaria alla base imponibile, è riservata allo Stato.
3. Le eventuali detrazioni e riduzioni deliberate dal Comune, previste dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano alla quota riservata allo Stato.

Art. 5 - Pertinenze dell'abitazione principale

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art.6- Base imponibile e determinazione del valore venale per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'imposta, come definita dall'art. 13, c. 3 del DL 201/2011, è il valore degli immobili di cui all'articolo 2
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori individuati dal comma 4 dell'art. 13 del DL 201/2011 e s.m.i.
3. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
4. Ai soli fini indicativi e, dunque, per semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera, la Giunta Comunale può determinare i valori, con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione, avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla data della sua adozione.
5. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi di riferimento – ove non disponibili valutazioni effettuate dagli organismi a ciò deputati - sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
6. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune,

indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.

7. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile.
8. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il moltiplicatore previsto dal comma 4 dell'art. 13 del DI 201/2011 e s.m.i. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è ridotto come da normativa già citata.
9. I terreni agricoli, ricadenti nel territorio di questo Comune, sono esenti dall'imposta ai sensi della dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e come da allegato alla circolare ministeriale n. 9 del 19/06/1993.

Art. 7 - Determinazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta

1. La determinazione della misura delle aliquote e detrazioni è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote e detrazioni previste per l'anno in corso.

Art. 8 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione della relativa aliquota e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza osservando i limiti fissati dall'art. 13 del decreto legge 201/2011.

Art. 9 Fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento, facendo comunque salva la quota riservata allo Stato, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono queste condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata in via preventiva dall'ufficio tecnico comunale sulla base di una perizia, a firma di un tecnico abilitato, a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

Art. 10 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'articolo 58,

comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 11 - Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

Art. 12 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del Decreto n° 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini ICI in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 01 gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Art. 13 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale senza alcuna maggiorazione. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 14 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 12 euro.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria o con altro debito di natura tributaria.

Art. 15- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 16 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 17 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 18 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012 e sostituiscono eventuali disposizioni regolamentari precedenti in difformità e/o contrasto. Di esso, come delle sue modifiche viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art. 5 della L. 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto del Contribuente).

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
F.to Sutura Calogero

Il Presidente del Consiglio
F.to Sgro Salvatore

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Daniela M. Amato

<p>Reg. P. On-line n. <u>673</u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio il <u>24 OTT. 2012</u>, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione <i>Sig.ra Castrovinci Francesca</i></p>	<p>Defissa dall'Albo Pretorio il _____.</p> <p>Avverso la presente deliberazione non è stata prodotta alcuna opposizione.</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione Sig.ra Castrovinci Francesca</p> <p>_____</p>
--	---

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

- Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 24 OTT. 2012 che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;
- il decimo giorno successivo della pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91);

Mirto, li _____

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Viviana Fugazzotto

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Mirto li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Daniela M. Amato